



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Laura De Simone - **Presidente**
dott. Bruno Conca - **Giudice rel.**
dott. Maria Magri - **Giudice**

nel procedimento n. 293/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

CONTRO

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] non costituito;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da [REDACTED] per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED]

che con decreto del 01.11.2023 il Giudice fissava udienza al 28 novembre 2023 onerando parte ricorrente alla notifica;

all'esito dell'udienza tenutasi il 27 settembre 2023 dinanzi al giudice delegato alla trattazione, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio;
attesa la ritualità della notificazione al convenuto siccome effettuata tramite cancelleria su indirizzo INI-Pec da questi indicato;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che [REDACTED] ha la residenza entro il circondario di competenza del Tribunale di Bergamo;

ritenuta la legittimazione attiva della ricorrente, titolare di crediti accertati giudizialmente;

ritenuto sussistente il requisito di procedibilità di cui all'art. 268, comma secondo, CCII, a mente del quale *«non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro 50.000»*, limite superato in ragione del credito della ricorrente e sulla base dell'istruttoria cartolare effettuata;

premesso altresì che la necessaria "assistenza" dell'OCC è prevista dall'art. 269 CCII con esclusivo riferimento alla domanda di liquidazione controllata proposta dal debitore e non anche con riferimento alla domanda formulata dal creditore; trattasi di un'assistenza deputata a sopperire all'assenza di una necessaria difesa tecnica (potendo il debitore presentare la domanda personalmente) e finalizzata ad attestare la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, senza che l'iniziativa "ostile" da parte del creditore possa essere impedita o ritardata dall'insussistente contributo dell'OCC, perché non designato, ferma la possibilità per il liquidatore nominato, valutata l'insussistenza di attività liquidatoria in alcun modo utile per la massa, di chiedere l'immediata chiusura della liquidazione stessa, in ispecie in caso di carenza di risorse per il pagamento di spese in prededuzione.

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, e, in ogni caso, evincibile dalla natura e entità dei crediti dell'istante;

osservato che non pendono agli atti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV della parte I del codice, nei confronti dello stesso debitore, dalla sussistenza di ingenti debiti ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio [REDACTED]

considerato altresì che l'iniziativa da parte del creditore e la mancata costituzione del debitore non consente di valutare se vi sia un patrimonio liquidabile e, in assenza dello stesso, potrà procedersi, come già cennato, alla chiusura anticipata e all'eventuale ;

ritenuto di designare il dott. Anesa Marco quale iscritto all'Albo dei Gestori della Crisi, nella speciale sezione relativa alle procedure c.d. di sovraindebitamento, già esperto in materia alla luce di pregressi incarichi in materia concorsuale ed esecutiva

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

[REDACTED]

- nomina Giudice Delegato il dott. Bruno Conca;
- nomina liquidatore il dott. Anesa Marco;
- ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
- ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente; si applicano l'articolo 143 in quanto

compatibile e gli articoli 150 e 151 CCII; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III del CCII;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo nonché presso i registri immobiliari e il pubblico registro automobilistico in relazione ai beni immobili e mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 06.12.2023

Il Giudice Est.
dott. Bruno Conca

Il Presidente
dott. Laura De Simone